

Allegato 2 bis

DEFINIZIONE DI CO-INVESTITORI

I co-investitori sono tutte le persone fisiche e le persone giuridiche di natura privata interessate a co-investire in PMI, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- 1) ' le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società iscritte negli elenchi di cui all'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385'
- 2) altre imprese, anche classificabili come grandi imprese ai sensi della disciplina comunitaria, Business Angels ovvero persone fisiche e giuridiche con dichiarata competenza ed esperienza in operazioni di capitale di rischio;
- 3) Fondazioni Bancarie ed altri enti interessati a supportare lo sviluppo di imprese innovative in Liguria.

Non possono essere considerati co-investitori:

- 1) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione straordinaria e il concordato preventivo, o le procedure equivalenti previste dalle singole legislazioni nazionali applicabili negli altri Paesi;
- 2) i soggetti per i quali sia stata disposta la sospensione degli organi secondo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (ove applicabile), ovvero il provvedimento equivalente previsto dalle singole legislazioni nazionali applicabili negli altri Paesi;
- 3) i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale ai sensi degli articoli 38 del D. Lgs 163/06 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 4) gli Organismi di Ricerca, come definiti al capitolo 3 della Comunicazione della Commissione sulla Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione (GUUE C323/1 del 30/12/2006);
- 5) le società fiduciarie e i soggetti operanti a titolo fiduciario per conto terzi.